

ISTRUZIONI OPERATIVE N°14 del 17.05.2022

Ai Produttori Interessati

Alla Regione Calabria

Ai Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.)

e p.c. RTI Leonardo S.p.A.

Oggetto: Sviluppo Rurale - Integrazione Istruzioni operative n. 6 e 7 del 18/03/2022– Reg. UE 1305/2013 – Misure connesse alle superfici e agli animali - Modifica dei termini di presentazione delle domande - Campagna 2022

1 PREMESSA

In riferimento a quanto disposto all'articolo 13 del Reg. UE 809/2014, modificato dal Regolamento di Esecuzione UE n. 2021/540, dal Decreto MIPAAF n. 217663 del 13 maggio 2022 e dalla della Circolare di Agea Coordinamento n. 38970 del 13 maggio 2022, i termini previsti dal paragrafo 7 **“Termine di Presentazione delle domande e delle Comunicazioni”** delle Istruzioni operative n. 6 e 7 del 18/03/2022, per la sola campagna 2022, sono così modificati:

- a) Domande iniziali ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Reg. (UE) n. 809/2014: **15 giugno 2022**
- b) Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: **30 giugno 2022**
- c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
- d) Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali): **30 settembre 2022.**

I termini di presentazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) possono essere anticipati qualora disposizioni o bandi regionali prevedano termini di presentazione della domanda di sostegno antecedenti ai termini previsti dalla regolamentazione comunitaria.

a. **Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento ai sensi del reg. (UE) 1305/2013**

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre all'**11 luglio 2022** sono irricevibili (il termine scade il 10 luglio 2022 ma trattandosi di domenica è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo utile).

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una “domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 oltre il termine del **30 Giugno-2022** comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **11 Luglio 2022**. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **11 Luglio 2022** sono irricevibili.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande.

In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

b. Termini di presentazione per le Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale)

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili difformità riscontrate sulle domande.

L'autorità competente (Regione) determina la irricevibilità di una Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) rispetto ai seguenti requisiti:

- avvenuto pagamento della domanda;
- presenza della domanda tra quelle estratte a campione;
- avvenuta comunicazione all'azienda delle difformità della domanda riscontrate.

In questi casi la rinuncia non può essere consentita.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti Istruzioni Operative vengono pubblicate sul sito www.arcea.it



Il Dirigente del Settore 2
Autorizzazione Pagamenti, CAI

Ing. Giuseppe Arcidiacono